

PROPOSTA DI LEGGE

MODIFICA DELL'ART.1 LETTERA B) C) D) DELLA L.R. 25/2/71 N.4

L'Indennità di carica dei Consiglieri Regionali, rapportata ai sensi dello art. 1 della L.R. 25.2.1972, n.4, a quella dovuta ai membri del Parlamento Nazionale, con l'art. 1 della L.R. n. 14 del 19.3.1984 è stata elevata dal 60% al 65% a far tem po dall'1 gennaio 1984.

Inoltre, sempre con la legge regionale n. 14/84 le ritenute sulla predetta indennità, che prima ammontavano per la Previdenza e Solidarietà complessivamente al 23%, sono state portate al 28%: di cui il 23% per contributi al Fondo di Previdenza e il 5% per il finanziamento dell'indennità di fine mandato.

L'applicazione di queste norme ha turbato l'ottica della gradualità a suo tempo stabilita dal Legislatore per l'espletamento delle varie funzioni, per cui mentre l'indennità di carica dei Consiglieri, è stata aumentata dal 60 al 65% quella spettante a coloro che nell'ambito del Consiglio svolgono altre cariche elettive è rimasta ferma a quella fissata con la prima legge regionale (70% ai Vice Presidenti del Consiglio, ai Consiglieri Segretari ed ai Presidenti delle Commissioni Consilia-ri permanenti; 80% agli assessori regionali e l'85% al Vice Presidente della Giunta) con un'ulteriore incidenza negativa sul quantum netto dovuto a questi ultimi per lo aumento delle ritenute suddette.

Si ritiene, pertanto, opportuno ristabilire il precedente equilibrio con un correttivo delle percentuali da attribuire ad ogni funzione, anche nella considera zione non ultima dell'adeguamento alla media di quanto stabilito da altre regioni per analoghe cariche.

Si propone, per tale motivo, il seguente testo di legge.

Wolfgang Thurnher
Decker
hper

MODIFICA ALLA L.R. 25/2/72 N.4 RECANTE NORME SULLA
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE O DI CA-
RICA SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE.°


ART.1

Le lettere b), c), d) dell'art.1 della L.R. 25/2/72 n.4
sono così modificate :

lettera b) 90 per cento al vicepresidente della Giunta reg.;

lettera c) 85 per cento ai vicepresidenti del Consiglio reg.
e agli altri membri della Giunta regionale;

lettera d) 80 per cento per i componenti dell'Ufficio di Pre-
sidenza del Consiglio reg., per i presidenti delle
Commissioni consiliari permanenti e per i presiden-
ti dei Comitati consiliari.



CONSIGLIO REGIONALE SICILIA
Trasmesso alla II Commissione Consti-
liare permanente il 20-3-87